

## **DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**

N. 157/2022

DEL 01.08.2022

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

AI SENSI DALL'ART. 40, SECONDO COMMA, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 -

CRITERI OPERATIVI

## **IL CONSERVATORE**

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 06/21 del 13.01.2021;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata":

VISTI, altresì, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, all'esito del quale il Conservatore iscrive la cancellazione della società dal Registro delle imprese;

CONSIDERATO, in particolare che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della causa di scioglimento, assegnando un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di



prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il successivo comma 6 del richiamato art. 40, in base al quale ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

CONSIDERATO altresì che l'Ufficio del Registro delle imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle società con sede in provincia di Prato e di Pistoia che rientrano nello spettro applicativo dell'art. 40, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5-bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VISTO l'art. 37 del richiamato D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 come modificato dalla disposizione sopra richiamata, che impone alle società di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

CONIUGATO quanto sopra con l'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1° gennaio 2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che in ossequio alla predetta disposizione l'albo camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

RICHIAMATO altresì l'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con riferimento alla modalità di comunicazione dei provvedimenti amministrativi, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTO inoltre l'art. 8 della richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241, che con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento detta una norma di eguale tenore a quella prevista dall'art. 21-bis della medesima legge;

RITENUTO che le suddette norme possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

RITENUTO pertanto che l'obiettivo di far conoscere il procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose rispetto alla raccomandata A.R., in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento:



VALUTATA l'inopportunità di assegnare d'ufficio il domicilio digitale a imprese per le quali sono accertati i presupposti per lo scioglimento e la cancellazione d'ufficio;

REPUTATO invece opportuno procedere con l'affissione delle comunicazioni all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTE le difficoltà tecniche nel verificare, ai sensi del comma 5 dell'art. 40, la titolarità da parte delle società interessate dal procedimento di eventuali autoveicoli, aeromobili e navi, stante la mancanza di accesso alle relative piattaforme telematiche;

ATTESO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato dispone solo del collegamento alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Sister), necessario per fare gli accertamenti preliminari, previsti per le società di persone dal comma 1 del medesimo art. 40, a mente del quale "[i]I conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili [...]";

REPUTATO OPPORTUNO, al fine di evitare disparità di trattamento tra due fattispecie analoghe (società di persone e società di capitali da cancellare), e posto che entrambe le tipologie di soggetti possono parimenti essere titolari di diritti reali su beni, PRIVILEGIARE una lettura sistematica dei commi 1 e 5 del citato art. 40, nel senso che l'obbligo di accertamento della titolarità di beni "iscritti in pubblici registri" va limitato ai soli beni immobili tramite l'accesso alla banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate come previsto per le società di persone dal comma 1. Tale conclusione è più aderente agli interessi in gioco, in considerazione del fatto che, in relazione ai principi generali di "efficacia" ed "economicità" dell'azione amministrativa previsti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, l'eventuale titolarità di beni in capo a società (sia di persone che di capitali) non pregiudica in alcun modo i diritti degli interessati, realizzandosi un sostanziale "trasferimento automatico" in capo ai soci superstiti di eventuali cespiti emersi anche post cancellazione;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "[...] le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse [...]";

VALUTATO che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sopra ricordato, qualora riguardi un ampio numero di destinatari;

ATTESO che la funzione principale del Registro delle imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità dell'accertamento della causa di scioglimento viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle società che hanno cessato di operare;



RILEVATO che esistono le condizioni per dar luogo alla procedura d'ufficio;

## **DETERMINA**

- di accertare con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40, del D.L. n. 76/2020;
- di verificare, per le società che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 40, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili;
- di provvedere, per le società che soddisfano i requisiti di cui ai punti precedenti, all'iscrizione d'ufficio, con apposita procedura massiva da parte di InfoCamere, della determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese e di comunicarla ai soggetti interessati, unitamente all'elenco delle società coinvolte, entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per 15 (quindici) giorni, e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;
- successivamente all'iscrizione di cui al punto precedente, di comunicare agli amministratori delle società coinvolte, l'invito a provvedere alla regolarizzazione della posizione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, mediante presentazione di formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività, nonché presentazione delle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge (conversione del capitale sociale in euro iscrizione libro soci bilanci di esercizio mancanti). La comunicazione in commento avviene mediante pubblicazione all'albo camerale on-line, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;
- di procedere alla revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento in caso di formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività nonché in caso di presentazione di domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge. La determinazione del Conservatore di revoca è comunicata, entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, mediante pubblicazione all'albo camerale on-line, per 15 (quindici) giorni, e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;
- di provvedere, trascorso il termine assegnato di 60 (sessanta giorni), alla cancellazione dal Registro delle imprese delle società che non abbiano presentato formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché presentato le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge. La cancellazione d'ufficio avviene con determinazione del Conservatore, da pubblicare, entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, sia all'albo camerale on-line, per 15 (quindici) giorni, sia sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;
- di iscrivere nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte degli interessati, con apposita procedura massiva da parte di InfoCamere, la determinazione del Conservatore di cancellazione, ovvero la determinazione del Conservatore di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;



 di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali", nonché in apposita sezione del sito all'uopo dedicata.

IL CONSERVATORE (Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.